



**COMUNE DI ROGLIANO**  
*Provincia di Cosenza*

**ORDINANZA N° 223 del 03.05.2021**

**Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS): Posticipo riapertura dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune.**

**IL SINDACO**

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i DDCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione epidemiologica;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**TENUTO CONTO** che sulla *quaestio* in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: *"...al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente...."*; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: *"...Ritenuto – impregiudicata la valutazione*

*del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus...”;*

**CONSIDERATO** che allo stato, dalla disamina dei dati diffusi dalla Regione Calabria, nel **report del Dipartimento 4, aggiornato alla data del 29/04/2021**, si constata un numero di maggiori casi pari a 473 ed in particolare nel territorio della Provincia di Cosenza, fra cui rientra anche il Comune di Rogliano. Tali dati appaiono meritevoli di attenzione visto che in parte sono da ritenersi sovrapponibile ai periodi in cui nella I° (ed inizio II° fase), ove venivano attivate forti restrizioni ed innumerevoli zone rosse;

**CONSIDERATO** che stando ai dati emergenti dal cennato report la Provincia di Cosenza la si identifica in II° posizione per incremento del numero dei contagi;

**CONSIDERATO** altresì, che l’utenza scolastica che gravita su Rogliano non proviene solo territorio comunale, ma anche (con riferimento al personale scolastico, quello docente e gli alunni ecc.) da diversi territori ed anche, in alcuni casi, da fuori Provincia;

**RISCONTRATO** che l’andamento epidemiologico sul territorio comunale è rapportato al momento a n ° 27 contagi accertati da Covid 19 e che sono in corso le necessarie verifiche del caso per arginarne l’ulteriore diffusione, anche in considerazione delle c.d. possibili varianti del virus, fra cui quella Indiana, che sembrerebbero sicuramente meno letali ma più infettive;

**RIBADITO** che i plessi scolastici allocati sia a Rogliano che a Marzi hanno avuto, dati alla mano, recenti casi di contagio sia per alunni che per personale docente e **che in base all’incartamento tempo per tempo trasmesso da ASP al Comune di Rogliano, sui c.d. provvedimenti funzionali alle restrizioni, si può senza ombra di dubbio affermare che in questo mese si è giunti al picco dei contagi, peraltro ancora in corso di approfondimento e stima;**

**RISCONTRATO** che anche nei Comuni limitrofi a Rogliano vi è una situazione da attenzionare e considerare, ovvero per quanto potuto apprende dagli albi delle altre PP.AA. accessibili on line, parrebbero esistere innumerevoli provvedimenti di restrizione dovuti a contagio da Covid 19;

**APPURATO** che **permane una ulteriore difficoltà del locale P.S. dell’Ospedale di Cosenza, ove parrebbe esservi una decimazione del personale sanitario operante.**

**RITENUTI** sussistente la presenza di focali meritevoli di attenzione, fra cui ricomprendere famiglie di personale scolastico purtroppo colpite da COVID 19, nonché famiglie comprendenti minori frequentanti le scuole ricadenti nel territorio comunale;

**ACCERTATO** per le vie brevi, ad a seguito di colloqui quotidiani con il personale operante nel mondo della scuola, che la ripresa delle attività scolastiche originariamente prefissa per disposizioni normative a decorrere dal 07/04/2021 ha palesato innumerevoli **casi di assenza di massa, con classi quasi del tutto ridotte a 0 o a poche unità, presumibilmente per i timori fondati di incremento ulteriori dei contagi già esistenti,** anche per il fatto che le varianti potenzialmente circolanti parrebbero essere più aggressive soprattutto per i minori;

**VALUTATO** il disposto normativo di cui al D.L. 44/2021 secondo cui: “...Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo

non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.** I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio....”, nonché il contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 06/04/2021;

**VALUTATO**, ancora, il disposto normativo in vigore dal 23.04.2021 d.l. 52/2021, secondo cui: “...Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio...”

**RITENUTO** che nella rappresentazione della situazione dinanzi riepilogata, ricorrono le condizioni *ex lege* previste, **ossia la sussistenza di un evento eccezionale e straordinario riconducibile anche a soggetti operanti nel mondo della scuola per come risultante da atti a disposizione del Comune di Rogliano (fra cui annoverare una recentissima nota della dirigente scolastica)**, poiché è chiaramente sussistente il rischio di un'ulteriore propagazione del virus, anche per il fatto che il personale docente ed in genere gli operanti nel mondo della scuola, quand'anche sottoposti ad inoculazione del vaccino, comunque potrebbero favorire la circolazione del virus verso soggetti ad oggi non ancora vaccinati. Peraltro ben prima del presente atto, Comuni limitrofi a quello di Rogliano hanno assunto provvedimenti di sospensione facendo ritenere ancor più evidente la ricorrenza dei presupposti di legge, in considerazione delle motivazioni addotte;

**PRECISATO** che le norme di recente emanazione (D.L. 44/2021 – D.L. 52/2021), al ricorrere delle condizioni dalle medesime prefisse, impone l'emanazione di provvedimenti motivati da parte del Sindaco, anche quale Autorità Sanitaria Locale, previa mera audizione delle competenti Autorità Sanitarie, tant'è che non è rinvenibile nel caso di specie la sussistenza di un parere vincolante e/o obbligatorio delle predette Autorità Sanitarie genericamente ed indeterminatamente richiamate dai precetti normativi di cui sopra;

**CONSIDERATO** che al fine di dare corso al rispetto del precetto normativo si è inteso trasmettere a mezzo pec bozza della presente ordinanza alla locale Azienda Sanitaria di Cosenza, al fine di avere una c.d. “valutazione” per quanto di propria competenza, fermo restando che diversi profili specifici sull'incidenza dei contagi sono del tutto sconosciuti all'ASP che di certo non ha *plena cognitio* di chi operi nel mondo della scuola dell'hinterland;

**VALUTATI** e ponderati tutti gli aspetti d'interesse testé sintetizzati, si rileva allo stato la necessità di sospendere **“in deroga”** le attività scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (scuole infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado), al fine di contenere le probabilità di contagi in ambito scolastico riconducibile al movimento delle persone ed a possibili assembramenti;

**VISTO** l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*”;

**PRECISATO** che l'urgenza è rappresentata dall'impellenza di intervenire (*Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 marzo 2015, n. 1367*), ampiamente ricorrente nel caso di specie, mentre la contingibilità è da ritenersi rappresentata dall'imprevedibilità dell'evento dannoso da affrontare che impedisce di ricorrere agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento. In ogni caso l'atipicità e la residualità del potere di ordinanza hanno quale connotato la provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento, che non può giammai conformare in via definitiva le posizioni giuridiche dei destinatari;

**VISTO** l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...*”;

**VISTO** il D.lgs 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Sentiti i Dirigenti di Settori Comunali;

Sentiti i Dirigenti Scolastici, **i quali, peraltro, già la scorsa settimana hanno fatto pervenire apposita comunicazione ufficiale con segnalazione di nuovi focolai, sia fra docenti che fra gli alunni frequentanti le scuole ricadenti nel Comune di Rogliano,**

## **ORDINA**

**In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2 D.L. 44/2021 la proroga della sospensione in presenza delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino a giorno 08.05.2021 compreso.**

## **DISPONE**

che presente provvedimento venga pubblicato:

- Sull'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito Internet istituzionale del Comune

e trasmessa:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
- 4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro;
- 5) Dirigente Scolastico Istituto Superiore – “Marconi – Guarasci;
- 6) Settore Polizia Municipale;
- 7) Settore Competenti.

## INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 02/05/2021

  
Il Sindaco  
Giovanni Altomare

Spett.le  
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza  
Via Degli Alimena 8  
87100 COSENZA

a mezzo pec: [protocollo@pec.asp.cosenza.it](mailto:protocollo@pec.asp.cosenza.it)

E p.c.

Ecc.mo  
Dott. Marino Mario

a mezzo pec: [igienepubblica@pec.aspcs.gov.it](mailto:igienepubblica@pec.aspcs.gov.it)

**Oggetto:** Trasmissione bozza ordinanza ex art. 50 D.lgs. 267/2000 (In attuazione art. 2 D.L. 44/2021 – Art. 3 D.L. 52/2021).

Il sottoscritto Sig. Giovanni Altomare, Sindaco del Comune di Rogliano, trasmette in allegato bozza dell'ordinanza di cui in oggetto, al fine di dare corso alla prescrizioni di cui all'art. 2 del D.L. 44/2021, secondo cui: “...La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio....”, ribadita nella successiva norma di cui al D.L. 52/2021.

Ebbene si ritengono sussistenti, anche alla luce della comunicazione fatta pervenire dalla locale Dirigente scolastica, le condizioni estremative e giustificative *ex lege* predeterminate per operare la chiusura delle scuole in deroga, poiché per come a Voi noto fra gli innumerevoli soggetti colpiti dal Virus Covid 19 (e/o in corso di verifica circa l'infezione), risultano esservi sia membri del personale scolastico, sia famiglie con minori frequentanti i vari plessi operanti nel Comune, così configurandosi la sussistenza dei c.d. focolai.

Trattandosi di provvedimento urgente di competenza esclusiva del Sindaco, che riveste anche la carica di Autorità Sanitaria Locale, si chiede di svolgere le verifiche di Vs. competenza con la precisazione che il provvedimento dovrà essere reso operativo dal 26 c.m., pertanto si chiede un cortese riscontro entro e non oltre le ore 12 del giorno 01.05.2021.

Con ossequio.

Rogliano (CS), lì 30/04/2021

Il Sindaco